Quando il motivo è abietto ma l’azione non è crudele

Trib. Milano, sez. IX, Pres. Introini, Est. Collegio, sent. 11.6.2015 (dep. 23.7.2015)

Nel valutare la sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti (art. 61 n. 1 c.p.), il giudice del merito deve individuare in concreto la natura e la portata della ragione giustificatrice della condotta posta in essere e considerarla quale indice inequivocabile di una capacità criminale particolarmente spiccata e di un elevato grado di pericolosità sociale. Ricorre senza dubbio l’aggravante in questione in presenza di un’azione determinata da stimoli turpi e spregevoli, che rivelino un livello di perversione in capo all’agente tale da suscitare un sentimento di ripugnanza in qualsivoglia soggetto di media moralità e che determinino repulsione per la loro abnormità.

(Nel caso di specie, si riteneva abietto il proposito di una coppia di punire, mediante il lancio di sostanza corrosiva, l’uomo con cui l’imputata aveva avuto una relazione sessuale al fine di purificare lei stessa ed il loro rapporto perverso e allo scopo di riaffermare la supremazia e la virilità dell’imputato).

(1) In argomento, Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 1489 del 29/11/2012, che ritiene abietto lo scopo punitivo determinante l’omicidio dell’amante dell’ex coniuge.

Ricorre l’aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61 n. 4 c.p.) quando dalle modalità della condotta esecutiva del delitto appare evidente la volontà di infliggere alla vittima un patimento ulteriore rispetto al mezzo che nel caso concreto sarebbe sufficiente alla commissione dell’illecito penale; è dunque la superfluità di un simile *modus operandi* rispetto al processo causale a denotare la particolare malvagità dell’autore del reato.

(Nel caso di specie, l’aggravante in questione veniva esclusa in quanto riferita all’utilizzo di un mezzo corrosivo, il quale costituiva già di per sè oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 585, comma 1, c.p.). (1)

(1) In senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 2489 del 14/10/2014.